Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 27/11/2019
Prot.300/A/10164/19/116/1/1
270395

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO — LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME — TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA — AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE — LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA — LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA — LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI — LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale — ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria — ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI — ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI — ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA — ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO — CESENA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2019, il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019, di modifica al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (di seguito "Disciplinare"), che si allega nel testo coordinato (ALL.1), emanato ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) del Codice della Strada (di seguito CdS).

Il provvedimento apporta significative modifiche al Disciplinare su diverse tematiche che impongono la previsione di nuove disposizioni operative ed interessa il contenuto di circolari già emanate nonché di direttive indicate nel paragrafo 12, tale da rendere necessaria una completa rivisitazione della materia. Con la presente circolare, perciò, compendiando le disposizioni operative richiamate, si intende provvedere, da una parte al riepilogo e all'aggiornamento delle indicazioni relative all'attività di autorizzazione delle competizioni sportive e di disciplina del traffico, allo scopo di adeguare le direttive già impartite al mutato assetto istituzionale delle competenze in materia e, dall'altra, all'illustrazione delle nuove disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche, soffermandosi soprattutto sul quelle che impongono di fornire indirizzi interpretativi uniformi.

La parte relativa al Disciplinare, che riguarda il rilascio delle abilitazioni per i servizi di scorta tecnica e per i servizi di segnalazione aggiuntiva, sarà, invece, disciplinata con separata circolare indirizzata ai Compartimenti di Polizia Stradale, uffici interessati alla materia specifica. Con tale circolare saranno fornite, altresì, indicazioni operative per le scorte alle competizioni ciclistiche svolte in tutto o in parte dalla Polizia di Stato alle quali non si applicano, se non in misura residuale, le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche soprarichiamato.

Le istruzioni operative ed interpretative di seguito indicate si riferiscono unicamente agli aspetti legati alla scorta e alla tutela della sicurezza stradale, restando impregiudicate tutte le indicazioni già impartite in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche e dei luoghi di pubblico spettacolo([1]) e che hanno definito le misure di *safety* da adottare in occasione delle pubbliche manifestazioni stesse e degli altri eventi di pubblico spettacolo.

1. AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Come noto, per le gare ciclistiche che interessano più comuni, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione è in capo alle regioni e alle province autonome, mentre spetta al Sindaco o al Prefetto la disciplina del traffico in occasione dello svolgimento della competizione autorizzata.

([1]) La materia è compendiata nelle "*Linee guida recanti indicazioni per l'ottimizzazione dell'attività di governo e pianificazione ai fini dell'individuazione delle misure più efficaci a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi*" di cui al decreto prot. n. 555-DOC/C/OP-UCIS/OPMAS/1324/19 del 8 marzo 2019. *Le linee guida* tengono conto della Direttiva emanata dal Gabinetto del Ministro dell'Interno, n. 11001/1/110(10) del 28 luglio 2017, avente ad oggetto "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*".

Allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi, in ragione del fatto che i poteri dispositivi sulla disciplina della circolazione, connessa all'effettuazione della competizione ciclistica, spettano principalmente al Prefetto([2]), è indispensabile assicurare una preventiva analisi delle realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative attraverso l'attivazione di tavoli di concertazione con gli enti competenti o delegati al rilascio dei titoli autorizzativi e con tutti gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all'organizzazione ordinaria delle maggiori competizioni sportive (rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana, si seguito FCI, di Enti di promozione sportiva, di seguito EPS o di società sportive), nonché con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e degli enti proprietari delle strade.

Oggetto di tali intese può essere, a titolo esemplificativo, la comunicazione tempestiva da parte dell'ente locale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica, per consentire al Prefetto l'adozione del provvedimento di sospensione della circolazione o di chiusura della stessa. Tale comunicazione, opportunamente corredata dagli elementi conoscitivi circa la natura e l'importanza dell'evento - se non già oggetto della citata preventiva analisi - nonché il percorso e il numero dei concorrenti, può costituire anche utile riferimento per l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai fini della predisposizione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dei lavori dei tavoli di concertazione possono trovare attenta valutazione anche le problematiche relative all'interferenza delle manifestazioni ciclistiche con la fluidità della circolazione, in special modo, nelle zone o nei periodi dell'anno caratterizzati da maggior movimento veicolare, alla luce del valore sociale ed educativo della manifestazione.

Inoltre, sulla base della consolidata esperienza di questi ultimi anni, potranno trovare efficiente soluzione i possibili confronti dialogici tra l'ente che rilascia l'autorizzazione alla gara ciclistica e l'ente che ha la responsabilità dell'ordinato svolgersi della circolazione stradale, ponendo in essere azioni che consentano lo svolgimento della competizione ad eccezione dei casi in cui la manifestazione determini il blocco della circolazione, senza possibilità di individuare itinerari alternativi per il traffico da deviare.

1.1 Profili di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica

Sebbene non previsto espressamente dal CdS, l'esperienza maturata nel settore orienta a ritenere opportuno che nelle intese con gli enti locali interessati che sia data notizia alla Questura dell'autorizzazione richiesta, al fine di acquisire, anche con la procedura del silenzio-assenso, la conferma della mancanza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

([2]) Fatta salva la competenza del Sindaco per i centri abitati.

2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

2.1 Disciplina del traffico in occasione della manifestazione

La competizione sportiva su strada aperta al traffico si concretizza sostanzialmente in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione sulla carreggiata dei veicoli partecipanti alla manifestazione, al sorpasso, ecc.

In ragione di ciò, la disciplina dell'art. 9 CdS prevede che per tutte le gare ciclistiche sia necessaria una specifica regolamentazione che può consistere nella sospensione temporanea del traffico nell'imminenza e durante il transito dei concorrenti ovvero nella chiusura totale della strada a tempo determinato.

La scelta dello strumento da utilizzare, caso per caso, è rimessa in via esclusiva all'Autorità a cui è affidata la disciplina del traffico, il Prefetto, per le competizioni che si svolgono fuori dei centri abitati, ed il Sindaco, per le manifestazioni che si snodano esclusivamente all'interno dei centri abitati.

2.2 Chiusura della strada

Allo scopo di contemperare le esigenze della promozione sportiva con quelle della libera circolazione sulle strade, per garantire la tutela dei concorrenti e la sicurezza degli altri utenti della strada e salvo i casi in cui sia necessaria la chiusura della strada per un certo periodo di tempo, è di norma sufficiente la sospensione temporanea del traffico in occasione del transito dei concorrenti. Il ricorso al provvedimento di chiusura della strada per un determinato periodo di tempo, infatti, deve considerarsi eccezionale e limitato a quelle situazioni in cui per la particolare natura della manifestazione (ad esempio: gare internazionali o a tappe), per l'elevato numero dei partecipanti e per le caratteristiche del percorso e le modalità di svolgimento (ad esempio: un percorso breve e ripetitivo), non sia altrimenti possibile tutelare la sicurezza della circolazione e dei concorrenti in modo diverso.

Il provvedimento di chiusura della strada deve in ogni caso essere opportunamente motivato reso noto agli utenti della strada, con adeguato anticipo e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

2.3 Ordinanza di sospensione della circolazione

L'ordinanza di sospensione temporanea del traffico o di limitazione della circolazione, che deve essere formalmente distinta dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione anche in ragione della diversa funzione e dei diversi destinatari dei due atti, deve consentire una regolamentazione flessibile della validità temporale del divieto di circolazione imposto sulla strada durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica al seguito, in modo che, da un lato, sia limitato il disagio degli altri utenti della strada e, dall'altro, la tutela dei partecipanti alla manifestazione sia effettivamente attuata per il tempo necessario al transito in una determinata località.

Il provvedimento di sospensione della circolazione ha la funzione di chiudere temporaneamente al traffico un determinato tratto di strada e, di conseguenza, di rendere inapplicabili ai concorrenti le norme del CdS e le relative sanzioni, fatte salve le regole di

ordinaria prudenza e gli obblighi verso i veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Infatti, l'art. 7 bis, comma 3 bis, del Disciplinare stabilisce che, nell'ambito dell'efficacia spaziale e temporale dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla competizione sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti sportivi approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito solo CONI). Il direttore di gara, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi, può vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara di seguire o precedere i concorrenti.

2.4 Procedura per l'emissione

L'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione consegue al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della competizione sportiva su strada e deve essere richiesta dall'ente che autorizza la manifestazione con comunicazione almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Tuttavia, allo scopo di predisporre, con opportuno anticipo, l'attività istruttoria necessaria all'adozione dell'ordinanza, è possibile avviare il procedimento anche sulla base di una comunicazione da parte degli organizzatori corredata di copia dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione rivolta all'ente competente([3]). L'emissione dell'ordinanza di sospensione della circolazione è in ogni caso subordinata all'acquisizione di copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 del CdS.

Ferma restando la facoltà di indicare in ordinanza quelle prescrizioni particolari che si rendano necessarie in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità di svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, si unisce una possibile traccia (ALL. 2) di provvedimento di sospensione o di limitazione temporanea del traffico, contenente le prescrizioni generali e quelle di massima.

2.5 Efficacia del provvedimento

Il provvedimento di sospensione interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica "inizio gara ciclistica" e quello che indica "fine gara ciclistica".

Salvo casi particolari quali, ad esempio, gare internazionali o gare a tappe per le quali dovranno essere previste le opportune deroghe su richiesta degli organizzatori per contemperare le accennate esigenze di circolazione, l'ordinanza dovrà prevedere che il veicolo con il cartello mobile che indica "inizio gara ciclistica" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente, ovvero che il veicolo di chiusura, recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" non si attardi eccessivamente rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara e che, comunque, tra i due veicoli non intercorra un intervallo di tempo superiore a quello previsto nell'ordinanza di sospensione.

([3]) È fatta salva l'ipotesi in cui la manifestazione si svolga all'interno del centro abitato, nel qual caso l'istanza di rilascio dell'autorizzazione e quella dell'ordinanza di sospensione saranno indirizzate al Comune con le modalità stabilite in sede locale.

Gli organi di polizia stradale o il personale in servizio di scorta tecnica dovranno essere opportunamente sensibilizzati, affinché si verifichi che il veicolo di apertura della corsa e quello di chiusura mantengano il rispetto dei limiti temporali imposti nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione che, generalmente, non dovrebbe essere superiore a 15 minuti.

Per le competizioni sportive che impegnano un numero di partecipanti superiore a 200, quali a titolo esemplificativo, quelle denominate di "fondo" o di "gran fondo", l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione può prevedere un tempo più lungo di chiusura temporanea della strada. In tali casi, però, deve essere previsto l'impiego degli addetti alla segnalazione aggiuntiva (di seguito ASA) per il presidio delle intersezioni o dei punti sensibili del percorso di gara (vedi infra paragrafo 9). Solo qualora alle medesime competizioni partecipino più di 400 concorrenti, l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione potrà prevedere che la chiusura temporanea della strada abbia durata superiore alle 2 ore. In ogni caso e salvo motivate eccezioni, non dovrebbe comunque essere prevista una durata superiore alle 6 ore. Tale facoltà è subordinata, oltre che alla circostanza che gli organizzatori si impegnino a presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso con il personale abilitato ad effettuare le segnalazioni sopraindicate, alla presenza di itinerari alternativi sui quali deviare il traffico interessato.

Nei casi sopraindicati, la durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del Disciplinare.

2.6 Pubblicità del provvedimento

La pubblicità del provvedimento di sospensione o di limitazione e l'attuazione delle misure necessarie alla sua efficacia sono affidate alle operazioni di regolazione del traffico così come poste in essere dal personale degli organi di polizia stradale ovvero, in mancanza, alle segnalazioni manuali del personale della scorta tecnica e dagli ASA che stazionano in corrispondenza di intersezioni o punti critici, in concomitanza con il movimento dei concorrenti, a partire dal momento del transito del veicolo di testa della carovana ciclistica con il pannello "inizio gara ciclistica". Il ritorno alla condizione di normalità della circolazione deve coincidere con il transito del veicolo con il pannello "fine gara ciclistica", salvo quanto previsto dall'art. 7-bis) comma 4-bis) del Disciplinare, in merito all'obbligo di permanenza degli ASA anche dopo il passaggio dell'autoveicolo di fine gara e sino al transito del cartello di "Fine manifestazione".

3. OBBLIGO DI SCORTA E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE

L'architettura dell'art. 9 del CdS è ispirata dall'esigenza di salvaguardare i livelli di sicurezza delle manifestazioni ciclistiche, recuperando al contempo, a vantaggio degli altri compiti istituzionali a carattere più generale, rilevanti risorse degli organi di polizia stradale.

A tal fine, il comma 6 bis del citato art. 9, prevede per le competizioni ciclistiche su strada che richiedono per le loro caratteristiche l'intervento degli organi di cui all'art. 12, comma 1,

CdS, la possibilità, accanto alla scorta di polizia, del servizio di scorta tecnica, effettuata a cura di personale abilitato, nel rispetto di precise prescrizioni.

3.1 Imposizione della scorta e facoltà di delega ai privati

Nel caso in cui l'ente competente preveda nell'autorizzazione a svolgere la competizione ciclistica la scorta di un organo di polizia stradale, quest'ultimo, ricevuta la richiesta per l'esecuzione del servizio da parte degli organizzatori, sulla base di una valutazione discrezionale compiuta secondo i criteri che saranno di seguito indicati, potrà decidere di:

- gestire l'attività di scorta, utilizzando il proprio personale;
- gestire l'attività di scorta, richiedendo il supporto di personale privato abilitato, reperito dall'organizzazione, e fissando le modalità di effettuazione dello stesso;
- delegare completamente l'attività ad una scorta tecnica, consentendone lo svolgimento da parte di soggetti privati abilitati nel pieno rispetto delle regole dettate dal Disciplinare.

Quando la manifestazione interessa più comuni, la domanda di scorta deve essere presentata alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio rispetto al luogo di partenza. Per la definizione delle relative procedure sarà oggetto di separata circolare indirizzata ai Compartimenti di Polizia Stradale.

Quando la manifestazione si svolge all'interno del territorio comunale, o di più comuni limitrofi tra i quali vi sia preventivo accordo, il servizio di scorta può essere effettuato dalla Polizia Locale prevedendo, altresì, la possibilità che venga coadiuvata da scorta tecnica con personale abilitato. In tali casi, qualora l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva([4]) preveda la scorta di polizia, l'organizzazione della corsa dovrà avanzare la relativa istanza al Comando di Polizia Locale competente.

Le valutazioni sulla necessità che la scorta possa essere integralmente delegata al personale abilitato per i servizi di scorta tecnica sarà operata discrezionalmente dal Comando di Polizia Locale in relazione all'impatto che la gara potrebbe avere sulla viabilità all'interno del territorio comunale, in relazione all'importanza della gara stessa, che potrebbe attirare un gran numero di spettatori lungo il percorso, nonché al numero di concorrenti previsti.

3.2 Scorte miste di polizia e tecniche

L'art. 9 del CdS e le disposizioni del Disciplinare prevedono che l'organo di polizia stradale incaricato della scorta ad una competizione ciclistica si possa avvalere anche del supporto del personale abilitato alle scorte tecniche richiesto al soggetto organizzatore della manifestazione.

In questi casi, l'organo di polizia stradale che riceve l'istanza dovrà concordare con lo stesso la presenza di motociclisti con funzione di scorta tecnica a supporto del personale di polizia,

([4]) Rilasciata dal Comune interessato ai sensi dell'art. 9, comma 6-quater), CdS.

determinandone il numero e le modalità di impiego in relazione alle concrete esigenze di regolazione del traffico e di segnalazione ai concorrenti.

3.3 Contenuto dell'autorizzazione dell'organo di polizia stradale ad avvalersi del servizio di scorta tecnica

Qualora l'organo di polizia stradale decida di delegare completamente l'attività di scorta, attraverso apposito provvedimento di autorizzazione, concede facoltà all'organizzatore di avvalersi di personale abilitato ai servizi di scorta tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento previste dal Disciplinare.

I soggetti abilitati, chiamati a sostituire l'organo di polizia stradale nell'attività di scorta, non sono pertanto individuati direttamente dall'organo di polizia, bensì reperiti a cura dell'organizzatore. La loro presenza costituisce una specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica.

Salvo che la manifestazione impegni in modo significativo la sicurezza della circolazione, l'autorizzazione consentirà di avvalersi di un determinato numero di veicoli e di personale abilitato secondo quanto previsto dall'art.7 del Disciplinare: tale numero deve intendersi quale configurazione minima dell'organizzazione della scorta, per garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale nella gran parte delle manifestazioni a livello regionale o dilettantistico (vedi infra paragrafo 7.2).

3.4 Altre prescrizioni imposte dall'organo di polizia stradale

L'organo di polizia stradale che autorizza l'impiego della scorta tecnica può imporre altre prescrizioni ad integrazione di quelle previste dall'autorizzazione alla manifestazione sportiva e dal Disciplinare.

In particolare, qualora si tratti di manifestazione di interesse nazionale o internazionale o di gara a tappe, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Disciplinare, nell'autorizzazione dell'organo di polizia stradale possono essere imposte prescrizioni più rigorose con riferimento:

- alla posizione dei veicoli di scorta, fermo restando quella imposta dall'art. 7, comma 1, del Disciplinare per i veicoli con i cartelli "inizio gara ciclistica" e "fine gara ciclistica" e per i due motociclisti, previsti quale configurazione minima;
- al numero dei motociclisti abilitati che scortano la competizione, fino ad un massimo di 12;
- al numero dei veicoli di scorta, fino ad un massimo di 8 qualora le intersezioni stradali siano presidiate dagli ASA.

Dovrà essere adeguatamente rimarcato che in nessun caso i soggetti abilitati al servizio di scorta possono svolgere la propria attività al di fuori dell'ambito di efficacia del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione che coincide con il transito dei veicoli con i cartelli di inizio e fine gara, e ciò anche nell'ipotesi in cui sia impegnato il veicolo con il cartello "Fine manifestazione", come meglio precisato nel paragrafo 4.2

4. VEICOLI DA UTILIZZARE PER LE SCORTE TECNICHE

4.1 Tipologia di veicoli da utilizzare nel servizio di scorta tecnica

Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli immatricolati, ai sensi dell'art. 47 del CdS, nella categoria M1([5]), N1([6]) e L3([7]) con cilindrata non inferiore a 125 cc.

Il provvedimento del 30 aprile 2019 ha modificato l'art. 4, comma 2 del Disciplinare([8]), prevedendo che l'utilizzo dei motocicli (veicoli della categoria L3) sarà soggetto ad ulteriori restrizioni. Infatti, dalla data di entrata in vigore della modifica, i motocicli utilizzati per le scorte tecniche dovranno avere cilindrata non inferiore a 250 cc, salvo che montino pneumatici con diametro di calettamento (ovvero il diametro del cerchione) uguale o superiore a 14 pollici([9]), ed altresì, dovranno essere utilizzati motocicli con potenza uguale o superiore a 10 Kw. Sostanzialmente:

- fino al 31 dicembre 2019 potranno essere utilizzati motocicli con cilindrata non inferiore a 125 cc;
- dal 1 gennaio 2020 potranno essere utilizzati motocicli:
  - con cilindrata non inferiore a 125 cc, con pneumatici aventi diametro di calettamento uguale o superiore a 14 pollici e con potenza non inferiore a 10 Kw;
  - con cilindrata uguale o superiore a 250 cc con qualsiasi tipo di pneumatico e con potenza non inferiore a 10 Kw.

I motocicli elettrici che rientrano nella categoria L3 suindicata, mancando il riferimento della cilindrata, potranno essere utilizzati solo se hanno potenza uguale o superiore a 10 Kw.

Tutti i veicoli devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale. Per disponibilità deve intendersi quella per la quale i veicoli sono utilizzati in virtù di un legittimo possesso concesso dall'intestatario, quale ad esempio, quello derivante dal comodato, l'usufrutto, ecc.

Per persone facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale deve intendersi:

- qualsiasi persona giuridica intesa come società o associazione affiliata alla FCI o EPS riconosciuti;
- qualsiasi persona giuridica intesa come società o impresa autorizzata a erogare attività di servizio di scorta a titolo oneroso, la quale può essere considerata come facente parte dell'organizzazione sportiva nazionale proprio in virtù dell'autorizzazione concessa per svolgere l'attività indicata;

([5]) Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
([6]) Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
([7]) Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 Km/k.
([8]) Con vigenza dal 1 gennaio 2020, come indicato dall'art. 13, comma 3-ter) del Disciplinare.
([9]) Nei codici stampati sugli pneumatici è indicato, ad esempio, con la sigla "R 14".

- qualsiasi persona fisica che abbia un legame, come descritto nell'art. 1, commi 1 e 2 del Disciplinare, con uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti.

4.2 Numero dei veicoli da utilizzare nel servizio di scorta tecnica

L'art. 7, comma 1, del Disciplinare prevede che la scorta tecnica sia costituita almeno da nr. 2 autoveicoli con i cartelli di INIZIO GARA CICLISTICA e FINE GARA CICLISTICA, nonché da nr. 2 motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate nell'art. 5 del Disciplinare. Questa configurazione deve, pertanto, essere considerata quella "normale" per la scorta tecnica.

Con l'introduzione del comma 2-bis) dell'art. 7, del Disciplinare, per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti o che impegnano un percorso di gara per più di 6 ore, oltre all'impiego dei due veicoli di inizio e fine corsa, deve essere previsto anche un veicolo che rechi il cartello "FINE MANIFESTAZIONE", di dimensioni minime di 125x25 cm, anch'esso avente le dotazioni e caratteristiche di cui all'art. 5 del Disciplinare che ha lo scopo di segnalare la conclusione del transito della manifestazione con la conseguenza che potrà essere rimossa ogni misura di presidio sul percorso. Questo mezzo non rientra nel computo del numero di veicoli da impiegare nel servizio ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare. Come per i veicoli di inizio e fine gara, può essere condotto anche da persona non munita di abilitazione per i servizi di scorta tecnica.

Il veicolo "FINE MANIFESTAZIONE" deve essere distinto dal veicolo "FINE GARA CICLISTICA". Quest'ultimo, infatti, segnala il passaggio dell'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, nonché la fine dell'ambito di applicazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione; entro tale ambito gli addetti alla scorta tecnica e gli ASA, nel compiere le segnalazioni agli altri utenti della strada, hanno il potere autoritativo che discende dal provvedimento di sospensione della circolazione stesso.

La funzione del veicolo di "FINE MANIFESTAZIONE" deve essere letta anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 4-bis) del Disciplinare, relativamente agli obblighi di permanenza degli ASA in occasione di tali manifestazioni, nel senso che, questi ultimi, dopo il passaggio del veicolo di "FINE GARA CICLISTICA", hanno l'obbligo di continuare a presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo di "FINE MANIFESTAZIONE", ma con funzioni di mera assistenza ai concorrenti già fuori gara nonché di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono, senza, tuttavia, disporre di potere autoritativo.

4.3 Determinazione del numero dei veicoli di scorta tecnica nei casi di scorta in delega

L'art. 7, comma 2 del Disciplinare stabilisce che gli organi di polizia stradale, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 9, comma 6-bis) CdS, motivando la scelta in ragione delle particolari esigenze di tutela della circolazione esemplificate nella stessa norma (condizioni di traffico, caratteristiche della strada, rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione, numero dei partecipanti, ecc.), possono imporre una scorta tecnica con un numero maggiore di veicoli rispetto a quello base suindicato.

Con la modifica introdotta dal provvedimento del 30 aprile 2019, l'organo di polizia stradale può arrivare ad imporre una scorta tecnica che sia composta dai due autoveicoli di inizio e fine gara, nonché da dodici motocicli, raggiungendo un totale di quattordici veicoli complessivi, oltre all'autoveicolo di fine manifestazione, quando prescritto. È evidente che nell'indicazione del numero dei veicoli di scorta dovrà necessariamente fare una comparazione con il numero dei veicoli che sarebbero stati utilizzati dagli organi di polizia stradale per effettuare una scorta analoga, incrementandolo al massimo di 2 unità (fermo restando il numero massimo di 14), in ragione della minore efficacia del dispositivo predisposto dalla scorta tecnica che dispone di poteri ridotti.

Il numero massimo dei veicoli di scorta tecnica imposti deve essere ridotto quando, in prossimità delle principali intersezioni, è comunque garantita la presenza degli ASA in ausilio alla scorta tecnica. In tali casi, infatti, il numero massimo dei veicoli di scorta tecnica, oltre a quello di fine manifestazione, non può essere superiore a 8 unità, compresi i due autoveicoli di inizio e fine gara.

Va tenuto presente che i conducenti dei motocicli devono essere titolari dell'attestato di abilitazione.

4.4 Determinazione del numero dei veicoli di scorta tecnica nei casi di scorta mista con personale di polizia

Nei casi in cui l'organo di polizia stradale, che ha ricevuto la richiesta di scorta da parte degli organizzatori (ipotesi che si verifica allorché l'Ente competente, nell'autorizzare la competizione ciclistica, ha prescritto la scorta polizia), valuti, per ragioni di tutela della sicurezza e fluidità della circolazione, di doverla effettuare anche con personale dipendente, si ritiene che il numero complessivo dei veicoli di scorta (polizia e tecnica), in particolare dei motocicli, non debba eccedere quello considerato necessario e sufficiente qualora la scorta fosse stata espletata con soli veicoli di polizia.

Una diversa prassi interpretativa non sarebbe coerente con quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare, e si porrebbe in contrasto sia con l'esigenza di alleggerire l'impegno degli organi di polizia stradale nel settore specifico, che con quella di prevedere nel contempo il coinvolgimento (in sostituzione o in ausilio degli stessi), di soggetti che, in quanto appositamente abilitati, debbono considerarsi muniti della professionalità necessaria allo svolgimento dei servizi in argomento.

4.5 Sicurezza degli operatori di polizia impegnati nella scorta alle competizioni

Nonostante la previsione della partecipazione degli ASA, che contribuiscono in modo significativo ad accrescere la protezione dei concorrenti e la sicurezza della manifestazione, l'attività di scorta alla carovana ciclistica costituisce, comunque, un servizio particolarmente delicato ed impegnativo per tutto il personale impiegato.

Ciò induce a ritenere necessaria una mirata azione di stimolo e di controllo svolta a tutti i livelli sugli operatori impiegati in tali servizi, soprattutto in quelli motomontati, affinché la condotta di guida sia costantemente ispirata a criteri di prudenza e diligenza.

I servizi motomontati di scorta alle competizioni ciclistiche, infatti, per il particolare livello di tecnicismo che li connota, richiedono l'impiego di personale opportunamente addestrato all'uso del veicolo ed adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento della competizione.

Qualora si verifichino i presupposti, il servizio svolto dagli operatori di polizia deve essere considerato come urgente ai fini delle disposizioni dell'art. 177 CdS, in occasione del quale è sempre necessario l'utilizzo congiunto dei dispositivi supplementari di allarme di cui i veicoli sono dotati. In tali ipotesi tutti gli operatori di polizia stradale impegnati nell'attività di scorta dovranno essere sensibilizzati affinché l'attività posta in essere sia comunque improntata a criteri di massima prudenza, a salvaguardia dell'incolumità propria ed altrui. Dovranno essere, perciò, evitati comportamenti pericolosi, quali, ad esempio, l'attraversamento di intersezioni a velocità non commisurata, il sorpasso in situazioni di limitata visibilità o comunque a velocità non adeguata alle circostanze contingenti o nei tratti di strada ove sia presente pubblico che assiste alla manifestazione.

4.6 Posizione dei veicoli di scorta tecnica

L'art. 8 del Disciplinare fornisce alcune indicazioni di carattere generale relative alla posizione dei veicoli impiegati nella scorta tecnica, prescrivendo che questi devono essere posizionati in modo da garantire la massima visibilità della carovana sportiva, nonché l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, ed infine il transito in condizioni di assoluta sicurezza. È prescritto, altresì, quale deve essere nella carovana la distanza minima e quella massima dei veicoli di inizio gara, di fine gara, nonché dei motocicli rispetto alla posizione dei concorrenti.

A fronte di tali indicazioni occorre, inoltre, assumere le eventuali disposizioni che vengono di volta in volta impartite dal capo scorta designato dal responsabile del servizio di scorta, adottate in ragione delle dimensioni della manifestazione, dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione e della presenza degli ASA alle intersezioni.

5 EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER LE SCORTE TECNICHE

L'art. 5 del Disciplinare prevede quali siano i dispositivi di equipaggiamento e le attrezzature di cui devono essere dotati i veicoli impiegati nei servizi di scorta tecnica.

5.1 Autoveicoli di inizio gara e di fine gara

Gli autoveicoli di inizio e fine gara devono essere equipaggiati con i seguenti dispositivi ed attrezzature:

- due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione;
- pannelli rettangolari recanti le scritte "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- una bandierina di colore arancione fluorescente;
- un apparecchio radio-ricetrasmittente;

- un telefono cellulare o radiomobile munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere;
- un dispositivo bitonale di segnalazione acustica (facoltativo).

5.2 Motocicli

I motocicli devono essere equipaggiati con i seguenti dispositivi ed attrezzature:

- una bandierina di colore arancione fluorescente;
- un apparecchio radio-ricetrasmittente o, in alternativa, un telefono cellulare o radiomobile che consenta di essere utilizzato senza l'uso delle mani;
- un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, salvo che la struttura e le caratteristiche costruttive del veicolo non ne consentano l'installazione (facoltativo);
- un dispositivo bitonale di segnalazione acustica (facoltativo).

5.3 Autoveicolo del direttore di gara

Il veicolo del direttore di gara deve essere equipaggiato con i seguenti dispositivi ed attrezzature:

- un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione posto sul lato sinistro del veicolo;
- un apparecchio radio-ricetrasmittente.

5.4 Dispositivi lampeggianti e acustici

Il Disciplinare prevede che i veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica devono essere muniti di dispositivi lampeggianti a luce gialla o arancione (facoltativo per i motocicli) e che possono essere altresì dotati di dispositivi acustici bitonali.

L'art. 5 del Disciplinare prevede che i dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione suindicati, nonché quelli acustici se presenti, devono essere utilizzati esclusivamente durante lo svolgimento del servizio di scorta tecnica.

Quando i veicoli in argomento sono utilizzati per la normale circolazione su strada e, quindi, al di fuori della manifestazione sportiva, devono rispettare tutte le regole relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in generale. Per tale ragione, i dispositivi lampeggianti di cui sopra non possono essere mantenuti sui veicoli quando non usati per il servizio di scorta.

I dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante, per espressa previsione dell'art. 5, comma 3, del Disciplinare, devono essere di tipo approvato.

I dispositivi acustici (ove risulti non eccessivamente oneroso), devono essere disattivati già al termine della corsa. Per rispondere a criteri di praticità, i dispositivi in parola dovrebbero essere di tipo amovibile.

I dispostivi acustici bitonali devono emettere un suono diverso per intensità, frequenza e ciclo da quello emesso dai dispositivi in uso sui veicoli che svolgono servizio di emergenza (polizia, antincendio ecc..). Al fine di rispondere ad esigenze di efficienza, funzionalità e

coerenza di sistema, gli stessi devono essere di tipo omologato. È ragionevole ammettere l'utilizzo di un apparato dotato di due ordinari dispositivi di segnalazione acustica (clacson) di cui sono dotati tutti i veicoli, già di per se omologati, che abbiano però suono diverso tra loro e siano fatti funzionare in modo alternato, creando così l'effetto bitonale, con cicli diversi da quelli in dotazione ai veicoli di emergenza.

I dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante devono essere tenuti in funzione durante tutta la durata della scorta, mentre l'uso del dispositivo acustico, per espressa previsione dell'art. 5, comma 3-bis) del Disciplinare, deve essere limitato alle situazioni in cui si renda necessario segnalare il passaggio della carovana ciclistica, ad esempio, quando si attraversa un'intersezione.

6 IMPIEGO DI VEICOLI DI SUPPORTO, DELLA SEGNALETICA E DEI MEZZI DI PROTEZIONE

Con l'introduzione del nuovo art. 7-ter) del Disciplinare è stato regolamentato il numero dei veicoli di supporto alla gara ciclistica in relazione alle dimensioni della manifestazione.

I parametri indicati nel citato articolo devono essere applicati alle manifestazioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti ai sensi dell'art.7-bis) del Disciplinare, al quale l'art.7-ter) rimanda.

Alla luce di quanto suindicato, il numero minimo dei veicoli di supporto alla manifestazione sportiva può essere riassunto come di seguito.

6.1 Veicoli di soccorso sanitario

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: il numero dei veicoli di soccorso è stabilito dai regolamenti sportivi; l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art.9, commi 6-ter) e 9 del CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e fino a 500 concorrenti: due ambulanze o veicoli sanitari equiparati alle stesse, di cui uno attrezzato per la rianimazione. A bordo di uno dei veicoli deve esserci almeno un medico;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 500 concorrenti: tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati alle stesse, di cui uno attrezzato per la rianimazione. A bordo di due dei veicoli deve esserci almeno un medico;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 1000 concorrenti: il numero dei veicoli di soccorso deve esser aumentato rispetto a quelli indicati nel punto precedente nella misura di una unità ogni 2.000 partecipanti oltre i primi 1.000. Un veicolo deve essere attrezzato per la rianimazione. A bordo di due dei veicoli deve esserci almeno un medico.

A mente delle indicazioni dell'art.7-ter, nelle gare a circuito chiuso con chilometraggio limitato, un'ambulanza staziona all'arrivo, mentre nelle gare in linea con percorso lungo, le preminenti ragioni di sicurezza dei partecipanti inducono a ritenere che una delle ambulanze al seguito della gara debba precedere i concorrenti e che in prossimità dell'arrivo deve essere fatta ivi stazionare, staccandosi dalla carovana con tempi e modalità che ne garantiscano la presenza al sopraggiungere dei concorrenti, per intervenire in caso di necessità.

La valutazione della distanza dall'arrivo, alla quale il conducente dell'ambulanza lascia la posizione nella carovana e raggiunge l'area di arrivo, è riservata al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di scorta.

In tutte le ipotesi suindicate, qualora i regolamenti sportivi prevedano un numero minore di veicoli di soccorso, devono essere osservate le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare, e, in caso di mancanza, il responsabile del servizio di scorta può essere sanzionato ai sensi dell'art.9, commi 6-ter) e 9, CdS. Qualora, invece, il numero indicato dai regolamenti sportivi fosse maggiore, il responsabile del servizio di scorta sarà esente da responsabilità circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare, fatte salve le eventuali ipotesi sanzionatorie previste dai regolamenti sportivi di esclusiva competenza della FCI.

Inoltre, il comma 10 dell'art.7-ter) del Disciplinare fa salva la possibilità per l'autorità sanitaria di fornire indicazioni e direttive relative al numero dei veicoli di soccorso e dei sanitari presenti nella manifestazione sportiva. Il responsabile del servizio di scorta avrà l'obbligo di adeguarsi solo se il numero indicato fosse maggiore rispetto a quanto previsto nel Disciplinare. Diversamente prevale comunque quanto previsto nel Disciplinare stesso.

6.2 Motostaffettisti

I motostaffettisti svolgono attività di segnalazione e supporto operativo alla corsa a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore a 250 cc, ma non possono in alcun modo svolgere attività di regolazione o disciplina del traffico che, invece, spetta ai soggetti in possesso del titolo abilitativo per svolgere servizi di scorta tecnica.

Gli stessi devono avere la speciale tessera rilasciata dalla FCI, che li abilita allo svolgimento della specifica attività, ed essere titolari di patente di guida per la conduzione dei motocicli di cui sopra.

Anche il numero minimo dei motostaffettisti deve essere valutato secondo i medesimi parametri previsti per i mezzi di soccorso, come di seguito indicato:

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: il numero dei motostaffettisti è stabilito dai regolamenti sportivi, ma l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) e 9, CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e fino a 200 concorrenti: quattro motostaffettisti;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 200 concorrenti ma meno di 1.000: il numero dei motostaffettisti

deve esser aumentato rispetto a quelli indicati nel punto precedente nella misura di un motostaffettista ogni 100 concorrenti oltre i primi 200;

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 1000 concorrenti: il numero dei motostaffettisti deve esser aumentato rispetto a quelli indicati nel punto precedente nella misura di un motostaffettista ogni 300 concorrenti oltre i primi 1000 fino ad un massimo di 35 motostaffettisti.

In tutte le ipotesi suindicate, qualora i regolamenti sportivi prevedano un numero minore di motostaffettisti, devono essere osservate le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare, e, in caso di mancanza, il responsabile del servizio di scorta può essere sanzionato ai sensi dell'art.9, commi 6-ter) e 9, CdS. Qualora, invece, il numero indicato dai regolamenti sportivi fosse maggiore, il responsabile del servizio di scorta sarà esente da responsabilità circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare, fatte salve le eventuali ipotesi sanzionatorie previste dai regolamenti sportivi di esclusiva competenza della FCI.

6.3 Segnaletica

Anche la segnaletica da posizionare lungo il percorso di gara diventa obbligatoria solo per le competizioni di cui all'art.7-bis) del Disciplinare, che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti.

Per tale ragione, soltanto nelle competizioni per le quali è prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, il responsabile del servizio di scorta deve verificare il corretto posizionamento di tutta la segnaletica prevista.

6.4 Mezzi di protezione

Anche per i mezzi di protezione l'art.7-ter) del Disciplinare prevede l'obbligo di installazione di transenne di protezione per il pubblico solo per le competizioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti di cui all'art.7-bis) del Disciplinare.

In tali casi, l'installazione delle transenne deve essere regolata nel seguente modo:

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: l'installazione delle transenne è stabilita dai regolamenti sportivi, ma l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) e 9, CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e fino a 200 concorrenti: le transenne devono essere installate per un estensione di almeno 50 metri prima dell'arrivo e 25 metri dopo l'arrivo([10]);

([10]) Nelle ipotesi suindicate, in cui il Disciplinare determina in modo esatto l'estensione della protezione con transenne, qualora i regolamenti sportivi prevedessero, invece, l'installazione di transenne con estensione minore, deve considerarsi prevalente la previsione del Disciplinare, ed in caso di mancanza il responsabile

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti con più di 200 concorrenti: l'estensione dell'area cui devono essere installate le transenne è stabilito dai regolamenti della FCI([11]);
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti con più di 200 concorrenti e arrivo in salita: salvo sia diversamente previsto dai provvedimenti di autorizzazione e dalle ordinanze locali, l'estensione dell'area su cui devono essere installate le transenne può essere ridotto al minimo indispensabile a discrezione del responsabile della scorta tecnica.

7 ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI IN USO AL PERSONALE IN SERVIZIO DI SCORTA TECNICA

L'art. 6, comma 1, del Disciplinare, recante disposizioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica, è stato modificato per prevedere un alleggerimento delle dotazioni. In particolare, atteso che le gare ciclistiche non si svolgono nelle ore notturne, è previsto che una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente siano obbligatorie solo se nel percorso vi sono gallerie.

Con la modifica dell'art.6, comma 1, lett. d), del Disciplinare, è stato previsto che la pettorina in dotazione agli addetti ai servizi di scorta tecnica possa essere solo di colore giallo([12]) perché offre una maggiore visibilità rispetto al colore bianco o grigio come previsto, invece, in precedenza.

Si deve trattare, ovviamente, di dispostivi ad "alta visibilità" che devono avere anche delle strisce riflettenti.

L'art.6, comma 1, lettera b), del Disciplinare è stato modificato prevedendo che la bandierina di cui devono essere dotati i soggetti, che svolgono servizio di scorta tecnica, abbia dimensioni minime di almeno cm 60x40, minore delle misure precedenti(cm 80x60) che la rendevano poco maneggevole.

8 ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI IN USO AL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI DI SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA

L'art.6-bis) del Disciplinare è stato integrato prevedendo anche per gli ASA che:

- il telefono cellulare o l'apparato radiomobile, di cui devono essere dotati per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa, con il responsabile del

---

del servizio di scorta può essere sanzionato ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) e 9, CdS. Qualora, invece, l'estensione prevista dai regolamenti sportivi fosse maggiore di quella del Disciplinare, il responsabile del servizio di scorta ne potrà rispondere soltanto di fronte alla giustizia sportiva.

([11]) In questo caso, essendo richiamati dal Disciplinare i regolamenti sportivi, la violazione delle regole previste dalle norme della FCI in materia di protezione con transenne determina violazione dell'art.9 CdS e l'applicazione, in capo al responsabile della scorta, delle sanzioni di cui all'art.9, comma 6-ter) e 9, CdS.

([12]) La modifica, ai sensi dell'art.13, comma 3-quater), del Disciplinare entra in vigore il 1° gennaio 2020. Sino a quella data si potranno continuare ad utilizzare pettorine di colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca.

servizio di scorta o con il capo scorta, sia munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attività;

- la pettorina utilizzata sia di colore giallo([13]); come si è detto per le scorte tecniche, questo colore offre, infatti, un migliore impatto in termini di visibilità, ed anche in questo caso, si deve trattare, ovviamente, di dispostivi ad "alta visibilità" che devono avere anche delle strisce riflettenti.

9 ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE

9.1 Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

Per le competizioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, deve essere previsto l'impiego degli ASA. Questi soggetti devono presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso ed hanno la funzione di segnalare il passaggio della competizione sportiva, impedendo ad altri utenti della strada il transito all'interno del percorso di gara durante lo svolgimento della stessa e nel lasso di tempo compreso nella sospensione temporanea della circolazione, cosi come disposto con apposita ordinanza.

Oltre a quanto indicato, l'impiego degli ASA è, altresì, definito in relazione alla durata del provvedimento di sospensione della circolazione ed in relazione al numero dei partecipanti, come di seguito indicato:

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: l'impiego degli ASA non è previsto dal Disciplinare. Qualora, invece, fosse previsto dai regolamenti sportivi, l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9, commi 6-ter) e 9, CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti ma inferiore a 30: in base ad una valutazione discrezionale del responsabile del servizio di scorta, gli ASA devono presidiare solo le intersezioni o i punti sensibili ritenuti pericolosi dallo stesso;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 30 minuti: gli ASA devono presidiare tutte le intersezioni o i punti sensibili del percorso, senza che il responsabile del servizio di scorta possa operare valutazioni discrezionali;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con oltre 1.000 concorrenti: gli ASA devono presidiare tutte le intersezioni con strade ove i conducenti non siano gravati da obblighi di precedenza, quelle regolate da semafori ed i punti sensibili del percorso. Il responsabile del servizio di scorta può discrezionalmente valutare di non collocare ASA alle sole intersezioni con

([13]) La modifica, ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater), del Disciplinare, entra in vigore il 1° gennaio 2020. Sino a quella data si potranno continuare ad utilizzare pettorine di colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca.

strade private o di ridotta importanza nelle quali i conducenti di veicoli abbiano obbligo di precedenza rispetto ai veicoli in circolazione sulla strada percorsa dalla gara;

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti ma con numero di partecipanti fino a 200: l'impiego degli ASA può considerarsi facoltativo.

L'art.7-bis), comma 3, del Disciplinare fornisce i criteri per considerare tali i cosiddetti "punti sensibili" cui si è fatto cenno: tali criteri forniscono delle indicazioni di carattere generale, e pertanto, le opportune valutazioni rientrano in ogni caso nella competenza del responsabile del servizio di scorta.

Gli ASA devono posizionarsi in modo da essere ben visibili per gli utenti della strada e devono presidiare il punto loro assegnato dal responsabile del servizio di scorta, per tutto il tempo in cui è sospesa la circolazione, e comunque da 15 minuti precedenti il passaggio dell'autoveicolo di inizio gara e per i 10 minuti successivi al passaggio dell'autoveicolo di fine gara.

Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti o che impegnino un percorso di gara per più di 6 ore, si richiama quanto già indicato nel paragrafo 4.2 sugli obblighi degli ASA i quali, dopo il passaggio del veicolo di fine gara, hanno l'obbligo di continuare a presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo di "FINE MANIFESTAZIONE", ma con funzioni di mera assistenza ai concorrenti già fuori gara e di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono, senza, tuttavia, avere alcun potere autoritativo.

9.2 Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

Oltre ai doveri indicati nel paragrafo precedente, l'art. 12-bis) del Disciplinare prevede una serie di obblighi per gli ASA nell'esecuzione della loro attività di segnalazione, in particolare devono:

- essere in grado di comunicare sempre con il responsabile della scorta;
- comunicare l'inizio e il termine del presidio al responsabile della scorta;
- concordare con il responsabile del servizio di scorta le modalità con le quali procedere alla segnalazione della sospensione temporanea della circolazione;
- essere in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione;
- devono indossare la pettorina di colore giallo.

10 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SCORTA TECNICA

Secondo le previsioni dell'art.1, comma 3-ter), del Disciplinare, il Direttore di organizzazione o il Direttore di Corsa, ovvero analoga figura certificata dalla FCI per gli EPS riconosciuti dal CONI, può svolgere l'attività di responsabile del servizio di scorta, anche senza essere in

possesso dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta rilasciato dal Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale.

Gli EPS, per individuare la figura del responsabile del servizio di scorta, possono utilizzare figure "analoghe" a quelle del Direttore di organizzazione o del Direttore di corsa proprie della FCI, ma, come detto, è necessario che abbiano un'adeguata certificazione che può essere rilasciata solo dalla FCI. Per effetto di questa disposizione, anche gli EPS dovranno abilitare i soggetti che svolgono funzioni analoghe ai direttori di corsa, con modalità disciplinate dalla FCI che, a sua volta, conformemente alla funzione riconosciuta dal CONI, assume compiti di riferimento nell'attività formativa.

L'art.1, comma 3-ter), del Disciplinare entrerà in vigore in data 1° gennaio 2020 per espressa indicazione dell'art.13, comma 3-bis), dello stesso Disciplinare. Fino alla data di entrata in vigore di questa disposizione, le funzioni ivi previste potranno essere esercitate dal personale degli EPS riconosciuti dal CONI che svolgono funzioni equipollenti al direttore di corsa.

Il responsabile del servizio di scorta non ha compiti diretti di regolazione del traffico, ma svolge funzioni di coordinamento per il corretto e sicuro svolgimento della competizione. Le funzioni tecniche operative di regolazione del traffico e di coordinamento del personale di scorta tecnica sono svolte dal "capo scorta", nominato prima dell'inizio della manifestazione dal Direttore di corsa (responsabile del servizio di scorta). Il capo scorta deve essere munito dell'abilitazione ai servizi di scorta rilasciata da un Compartimento di Polizia Stradale.

L'art.10 del Disciplinare definisce in modo chiaro le responsabilità ed i compiti di ciascuno, evitando confusione di ruoli tra il responsabile del servizio di scorta ed il responsabile operativo della scorta (definito, per distinguerlo dal primo, come "capo scorta").

Le responsabilità attribuite al Direttore di corsa vanno lette in relazione a quanto previsto in altre parti del Disciplinare. Infatti, egli ha specifici obblighi relativi, ad esempio, alla collocazione delle transenne, al numero delle motostaffette, al servizio di assistenza sanitaria di cui all'art.7-ter, al posizionamento degli ASA di cui all'art.7-bis, alla verifica dei dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di scorta, alla presenza delle autorizzazione di cui all'art. 11 del Disciplinare, ecc.

In considerazione di tali attribuzioni e per evitare inefficaci sovrapposizioni o interferenze tra le rispettive sfere di competenza, il Direttore di corsa assume anche il ruolo di responsabile della scorta tecnica

Per consentire al capo scorta l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento operativo, l'art.10, comma 2-quater), del Disciplinare prevede che il responsabile della scorta tecnica, con adeguato anticipo rispetto all'inizio della gara, deve rendere disponibile o consegnare al capo scorta copia dell'autorizzazione allo svolgimento, delle ordinanze di sospensione della circolare di cui all'art.9 del CdS, ed ogni altro documento utile.

La suindicata documentazione deve essere consegnata al capo scorta in tempo utile per la sua lettura e per fornire le indicazioni operative di sua competenza, attesa la necessità che quest'ultimo abbia un adeguato patrimonio di conoscenza delle prescrizioni tecniche imposte, al cui rispetto soggiace insieme al responsabile del servizio di scorta.

Nelle competizioni che prevedono più percorsi di diversa estensione, per ognuno dei percorsi dovrà essere designato un Direttore di corsa o analoga figura per gli EPS riconosciuti dal CONI, che avrà la responsabilità del rispetto delle regole sportive nello svolgimento della gara limitatamente al percorso di gara a lui assegnato. Tale figura non deve essere confusa con quella del responsabile del servizio di scorta che in ciascuna manifestazione, anche in quelle che prevedono più percorsi di gara, può essere soltanto uno. Da ciò ne discende che per l'esecuzione del servizio di scorta, gli altri Direttori di corsa non avranno le funzioni e i poteri del responsabile del servizio di scorta, ma dovranno limitarsi a sovrintendere a che tutte le determinazioni assunte da quest'ultimo siano messe in pratica.

Durante il servizio di scorta, il responsabile del servizio dovrà recare al seguito la certificazione rilasciata dalla FCI che lo abilita allo svolgimento dell'attività. Fino al 31 dicembre 2019 il personale degli EPS, durante il servizio di scorta, dovrà recare al seguito la certificazione rilasciata dall'Ente di appartenenza che attesti lo svolgimento di funzioni equipollenti a quelle del direttore di corsa. La documentazione potrà essere richiesta dagli organi di polizia stradale in sede di controllo, ma la mancanza non sarà oggetto di sanzione ma solo di eventuale richiesta di esibizione ai sensi dell'art.180, comma 8, CdS. Resta ferma l'applicazione della sanzione di cui all'art.9, commi 6-ter) e comma 9, CdS in caso di mancanza assoluta della certificazione rilasciata dalla FCI.

11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SCORTA TECNICA

L'art. 12 del Disciplinare regola le modalità con le quali deve essere eseguita la scorta tecnica. In particolare, sono descritti gli accorgimenti da adottare allorquando, durante l'esecuzione della scorta, si presentino specifiche situazioni quali ad esempio:

- strade a doppio senso con veicoli che sopraggiungono dal senso opposto;
- presenza di neve, ghiaccio o scarsa visibilità per qualsiasi causa.

Prevede, altresì, specifici obblighi, quali ad esempio:

- indossare i giubbetti rifrangenti;
- informare gli altri utenti della strada dell'imminente arrivo della carovana ciclistica;
- eseguire segnalazioni luminose in galleria.

Inoltre, l'art. 12 citato, con il comma 5, disciplina le modalità di esecuzione delle segnalazioni che servono a rendere attuale la sospensione della circolazione, attraverso l'uso della paletta di cui deve essere dotato il personale di scorta tecnica e, con il successivo comma 6, disciplina le modalità di utilizzo della paletta stessa, precisandone in modo più specifico le regole e consentendone l'impiego all'interno dell'ambito spaziale individuato dall'ordinanza di sospensione del traffico([14]). Con questa previsione, il personale che svolge il servizio di scorta tecnica, avendo la possibilità di operare all'interno dell'ambito spaziale individuato dall'ordinanza di sospensione, avrà minori difficoltà operative nell'esercizio del servizio di scorta, potendo valutare di volta in volta quali siano le condizioni migliori per effettuare le

([14]) Nella precedente formulazione, l'art. 12 limitava l'uso della paletta all'interno di spazi ben definiti, rendendo, spesso, molto difficoltoso provvedere a segnalazioni realmente efficaci ai fini della sicurezza del transito della carovana ciclistica.

11. n.300/A/3021/09/116/1/1 del 1.04.2009;
12. n.300/A/6166/11/116/1/1 del 15.07.2011;
13. n.300/A/3634/12/116/1/1 del 11.05.2012;
14. n.300/A/1366/13/116/1/1 del 18.02.2013;
15. n.300/A/8470/14/101/21/2 del 26.11.2014.

***

Eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, nonché notizie in ordine all'applicazione delle presenti indicazioni operative potranno essere partecipate alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato per una migliore, più efficiente e sicura gestione delle competizioni ciclistiche su strada.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo vorranno estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

GP-LR

Allegato 1 alla circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERDIRIGENZIALE
27 novembre 2002
(G.U. n. 29 del 5.2.2003)

Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Atteso che nello stesso art. 9, comma 6-bis, è data facoltà agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro ausilio, della scorta tecnica;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 9, comma 6-ter (1), i requisiti e le modalità concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, sia le modalità di effettuazione della stessa, nonché l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta, devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Determina:

1. È approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il Direttore del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i servizi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: FUMERO

Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno: DE GENNARO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 17

DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Titolo I
ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI

Capo I
Soggetti autorizzati

Art. 1
Persone che possono svolgere l'attività di scorta

1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti e che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana.

2. Possono altresì svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, è sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.

3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.

3-bis. Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.

3 ter. Il responsabile del servizio di scorta di cui all'art. 10, per esercitare le funzioni di coordinamento del servizio di scorta, può non essere abilitato ai sensi dell'art. 2 ma deve sempre possedere idonea formazione certificata dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 2
Rilascio dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di

Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A2 o A, in possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 1, comma 1, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato.

2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, e da due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione ciclistica italiana.

2 bis Fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 bis, l'attestato di abilitazione di cui al comma 1 è rilasciato senza esame di abilitazione a coloro che dipendono dalla Polizia di Stato, dall' Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria o da Corpi o Comandi di Polizia Municipale o Provinciale e sono incaricati dello svolgimento di compiti di polizia stradale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da almeno 1 anno ovvero che sono stati congedati o dimessi senza demerito o posti in quiescenza dalle predette amministrazioni da meno di 5 anni.

3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato.

4. L'attestato di abilitazione può essere rilasciato, senza il superamento dell'esame di cui all'art. 3, previa verifica della validità del titolo di guida di cui al comma 1, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto e che dimostrino di aver svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni ciclistiche autorizzate nei due anni precedenti ovvero in almeno dieci competizioni. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività.

Art. 3
Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato per il servizio di scorta

1. Le prove di esame per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 2 si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, ~~***per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso***~~. Le sessioni di esame sono concordate con le Direzioni regionali del CONI e della Federazione ciclistica italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile.

2. L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta.

3. Le prove di esame sono pubbliche.

4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2.

6. L'attestato di abilitazione può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 9 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana.

segnalazioni necessarie al fine di evitare ogni possibile pericolo conseguente al passaggio della carovana ciclistica.

La previsione, peraltro, è in linea con la nuova disposizione che consente di usare segnalazioni acustiche bitonali che, per essere efficaci, devono essere sempre associate alle indicazioni fornite dal personale di scorta attraverso la paletta di segnalazione e che non hanno limitazioni territoriali di utilizzo all'interno del percorso di gara.

L'art.11 del Disciplinare è stato rimodulato allo scopo di definire il nuovo assetto delle funzioni e dei poteri attribuiti alla figura del responsabile del servizio di scorta, il quale non potrà consentire l'inizio o la prosecuzione della gara senza aver verificato che:

- i dispositivi e le attrezzature sui veicoli siano presenti e funzionanti;
- siano state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento della gara;
- i sistemi di comunicazione degli addetti alla scorta siano efficienti;
- sia resa operativa la copertura assicurativa obbligatoria;
- sia presente un adeguato numero di addetti ai servizi di scorta tecnica e di ASA.

Durante lo svolgimento della gara, qualora venissero a mancare le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio di scorta tecnica, il responsabile del servizio stesso, dopo aver informato i concorrenti ed aver acquisito il loro consenso, manifestato all'organizzatore della competizione sportiva, potrà evitare di interrompere la corsa; tuttavia, in tal caso, i compiti di scorta dovranno essere limitati alla segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, i quali, a loro volta, dovranno procedere nel pieno rispetto delle norme del CdS, interrompendo qualsiasi attività competitiva.

12. ABROGAZIONI

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le circolari e le disposizioni emanate in materia il cui contenuto è in contrasto con le disposizioni previste nella presente. In particolare, sono abrogate le seguenti circolari:

1. n.300/A/24799/116/1 del 09.06.1994;
2. n.300/A/26784/116/1 del 13.10.1997;
3. n.300/A/55805/116/1 del 8.11.1998;
4. n.300/A/1/42588/116/1/1 del 28.04.2003;
5. n.300/A/42588/116/1/1 del 9.05.2003
6. n.300/A/43369/116/1/1 del 16.06.2003
7. n.300/A/43384/116/1 del 17.06.2003;
8. n.300/A/1/33703/116/1/1 del 18.04.2008;
9. n.300/A/1/33730/116/1/1 del 29.05.2008;
10. n.300/A/2429/09/116/1/1 del 25.03.2009;

6-bis. Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana di cui all'art. 1, comma 1 e, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione avente la composizione di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.

7. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica. L'archivio è pubblico.

8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami, nonché quelle relative alla tenuta dell'archivio degli abilitati.

Art. 3-bis
Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalità e secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana. ***Per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'articolo 2, il corso di formazione è ridotto a 4 ore e l'attestato si consegue senza esame.***

2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 5 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana.

3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di tenuta dell'archivio degli abilitati.

Art. 3-ter
Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta

1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis è revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha più i requisiti richiesti per il suo rilascio.

Capo II
Attrezzatura e dispositivi dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

Art. 4
Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc. ***Non possono essere in nessun caso utilizzati motocicli aventi cilindrata inferiore a 250 cc che montano pneumatici con diametro di calettamento inferiore a 14 pollici oppure motocicli che hanno potenza inferiore a 10 Kw.***

3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli articoli 5 e 6.
4. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale.

Art. 5
Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. I veicoli di cui all'art. 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3, da impiegarsi come precisato all'art. 7, recanti le scritte "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta;
e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza, munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attività.

2. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente, di dimensioni minime 60x40 cm, da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.

3. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresì equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

3 bis Sui veicoli di cui ai commi 1 e 2 possono essere installati dispositivi bitonali di segnalazione acustica che emettano suono diverso per frequenza, intensità e ciclo da quello prodotto dai dispositivi in uso ai servizi di polizia, antincendio o di soccorso e che, comunque, non possano essere mai confusi con essi. Tali dispostivi possono essere utilizzati unicamente durante lo svolgimento della scorta alla competizione ed al solo scopo di segnalare più efficacemente il sopraggiungere della carovana ciclistica.

4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo solido e sicuro.

5. Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili; ***i dispostivi di cui al comma 3 bis devono essere disattivati.***

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e d) si applicano altresì al veicolo del direttore di gara. Su tale veicolo è consentita l'istallazione di un solo dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, che si deve trovare sul lato sinistro del veicolo.

Art. 6
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente; la lampada non è obbligatoria se il percorso non prevede gallerie.

b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; in alternativa ad essa, ove le circostanze lo rendono consigliabile, può essere utilizzata una bandierina di colore arancio fluorescente avente dimensioni minime di 60X40 cm;

c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;

d) un giubbetto rifrangente ad alta visibilità del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore giallo, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

2. ABROGATO

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di scorta tecnica.

Art. 6-bis
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;

c) un giubbetto rifrangente ad alta visibilità del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore giallo avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;
d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa, con il responsabile del servizio di scorta o con il capo scorta, munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attività.
2. Il personale di cui al comma 1 quando non è impegnato in servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.

Titolo II
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

Capo I
Tipologie di scorte tecniche

Art. 7
Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica

1. Fuori dei casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada, deve essere scortata almeno da:
a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" che, precedendo il primo concorrente, segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
b) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "FINE GARA CICLISTICA" che, seguendo l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
c) due veicoli di cui all'art. 4, comma 2, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri.
1-bis. I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.
2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia effettuata da un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con un massimo, in ogni caso, *di dodici motoveicoli di scorta tecnica.* Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art. 1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta è ridotto a otto.
2 bis Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti o che impegnano un percorso di gara per più di 6 ore, ferme restando il rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, deve essere previsto anche l'impiego di un veicolo, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "FINE MANIFESTAZIONE" di dimensioni minime di 125X25

cm, che, conformemente alle norme sportive della Federazione Ciclistica Italiana o delle corrispondenti norme internazionali, segnala la conclusione del transito ufficiale della manifestazione ed indica che, perciò, può essere rimossa ogni misura di presidio sul percorso. Il veicolo può essere condotto da persona non munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2. Sul veicolo non deve essere presente la bandierina di colore arancio fluorescente di cui all'artico 5, comma 1, lettera c).

Art. 7-bis

Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di "fondo o gran fondo" e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso.

2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile del servizio di scorta secondo quanto stabilito dal presente disciplinare.

2 bis. Per le competizioni di cui al comma 1 che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti deve essere in ogni caso garantita la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, quelle regolate da semafori ed i punti sensibili del percorso. Il presidio può essere escluso per le intersezioni con strade private o di ridotta importanza aventi obbligo di precedenza rispetto alla strada percorsa dalla competizione ciclistica. Per tali competizioni, nelle rotatorie aventi diametro superiore a 50 m o particolarmente complesse devono essere presenti almeno 2 abilitati.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *1, 2 e 2 bis*, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilità e numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui è presente numeroso pubblico. Il presidio dei punti sensibili non è necessario se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il pubblico non può invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti.

3-bis. Nell'ambito dell'efficacia spaziale e temporale dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione di cui all'art. 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla competizione, sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti sportivi approvati dal CONI. Il direttore di gara, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi, può vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara di seguire o precedere i concorrenti.

4. La durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo.

4 bis. Fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni indicate nei commi precedenti, nelle competizioni di cui all'art. 7, comma 2 bis, deve essere garantito il presidio delle intersezioni e dei punti sensibili indicati al comma 2 bis con personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva fino al transito del veicolo con il cartello "FINE MANIFESTAZONE" di cui allo stesso art. 7, comma 2 bis. Dopo il transito del veicolo recante il cartello "FINE CORSA", tuttavia, la funzione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere solo di

assistenza dei concorrenti e di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono.

Art. 7-ter

Verifica dell'impiego di mezzi e dispositivi di soccorso e di protezione

1. *Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 bis che prevedono la partecipazione di non oltre 200 concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di almeno 2 ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo mezzo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso ovvero su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico.*
2. *Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 bis che prevedono la partecipazione di più di 500 concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di almeno 3 ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che il numero dei mezzi di soccorso sia aumentato di 1 unità ogni 2.000 partecipanti oltre i primi 1.000 e che il Direttore di corsa abbia disposto, secondo quanto previsto dalle norme federali in materia, l'ubicazione dei mezzi di soccorso in modo tale che, in ogni caso, almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e un altro mezzo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire. Deve inoltre verificare che a bordo di almeno due dei mezzi di soccorso ovvero su due veicoli appositamente dedicati si trovi costantemente almeno un medico.*
3. *Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 bis che prevedono la partecipazione di non più di 200 concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non sono state installate, a cura dell'organizzatore, transenne di protezione per il pubblico per un'estensione di almeno 50 metri prima dell'arrivo e 25 metri dopo l'arrivo.*
4. *Quando il numero dei concorrenti sia superiore a 200, l'estensione dell'area sottoposta a protezione dal pubblico è determinata dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana. Salvo quanto previsto dalle ordinanze locali o dai provvedimenti di autorizzazione, l'obbligo di protezione può essere ridotto al minimo indispensabile per gli arrivi in salita.*
5. *Prima dell'inizio delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 bis, il responsabile del servizio di scorta deve verificare che sia costantemente garantita la presenza, durante tutta la gara, oltre al personale di scorta tecnica, di almeno 4 persone in possesso della specifica tessera di motostaffettista rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI che svolga funzioni di supporto ed ausilio della scorta a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore a 250 cc. Per le competizioni con più di 200 concorrenti ma meno di 1.000, in aggiunta ai soggetti indicati, deve essere, inoltre, garantita la presenza di 1 motostaffettista ogni 100 concorrenti oltre i 200. Per le competizioni che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti, in aggiunta ai soggetti indicati, deve essere, inoltre, garantita la presenza di 1 motostaffettista ogni 300 concorrenti oltre i primi 1.000 con un massimo di 35 motostaffettisti.*

6. *Fermo restando il numero minimo del personale di scorta tecnica richiesto dall'art.7, i motostafettisti possono essere sostituiti da persone munite di abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 2. I motostaffettisti non devono essere muniti di abilitazione di cui all'art. 2. Se non abilitati, tuttavia, possono essere incaricati a svolgere solo funzioni di segnalazione e supporto operativo alla corsa o al personale abilitato con esclusione di qualsiasi funzione di regolazione o disciplina del traffico veicolare.*
7. *Il numero dei motostaffettisti o delle analoghe figure munite dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI di cui al comma 5 sono ridotte alla metà se vengono impiegati soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 ovvero motostaffettisti che fanno parte di gruppi, associazioni o società sportive affiliate al CONI, che sono dotati di certificazione di qualità rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana ed operano nel settore da almeno 5 anni.*
8. *I moto-staffettisti di cui ai commi precedenti ovvero le analoghe figure munite dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI devono essere dotati di un sistema radio ovvero di un telefono cellulare avente le caratteristiche di cui all'art. 6 bis, comma 1, lettera d).*
9. *Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 bis, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non sono presenti sul percorso di gara almeno segnali di direzione collocati prima e in corrispondenza di ogni potenziale variazione di percorso ed ai segnali di pericolo, previsti dai regolamenti sportivi internazionali. Deve, inoltre, verificare che tali segnali e, se presenti, i segnali di informazioni tecniche ed i segnali di informazione per gli utenti, siano stati collocati in modo che non creino confusione con la segnaletica stradale presente e che, in quanto possibile, abbiano colori di fondo e caratteristiche dimensionali uniformi e compatibili con le esigenze di chiarezza del messaggio ed avvistabilità da parte dei concorrenti e del seguito della carovana ciclistica. Al termine della manifestazione, i segnali devono essere prontamente rimossi a cura dell'organizzazione.*
10. *Restano in ogni caso ferme le indicazioni e le direttive operative fornite dall'autorità sanitaria nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13.06.2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove tali indicazioni contrastino con le disposizioni del presente articolo per quanto riguarda il numero delle ambulanze e dei medici che devono essere presenti, prevedendo un numero inferiore di veicoli di soccorso e di medici, prevalgono in ogni caso le disposizioni del presente articolo.*

Capo II
Svolgimento dei servizi di scorta tecnica

Art. 8
Posizione dei veicoli di scorta tecnica

1. Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità della carovana sportiva, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonché il transito in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
a) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;
b) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a centro metri;
c) i veicoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), precedono il primo concorrente in gara di almeno duecento metri.
3. Ai fini del presente disciplinare si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque, superi i 15 minuti. Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed internazionale, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente può essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione stessa. Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed internazionale, nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente è stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori .

Art. 8-bis
Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-bis, la presenza del personale abilitato deve essere garantita per tutto il tempo in cui è sospesa o limitata la circolazione nonché per almeno i 15 minuti precedenti al transito del veicolo recante il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo recante il cartello "FINE GARA CICLISTICA".
2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del responsabile della scorta di cui all'art. 10, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli utenti della strada e non può trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilità per gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimità dei predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 m di distanza.

Art. 9
Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 5.

Capo III
Obblighi del personale che effettua una scorta

Art. 10
Il responsabile del servizio scorta

1. Responsabile del servizio di scorta tecnica in ciascuna manifestazione ciclistica è il Direttore di organizzazione o il Direttore di Corsa ovvero analoga figura certificata dalla FCI per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Nei limiti e

secondo le disposizioni sportive egli risponde del suo operato direttamente all'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9

1.bis Il Responsabile del servizio di scorta tecnica, esercita le funzioni di controllo indicate nel presente disciplinare e sovrintende al corretto svolgimento della scorta tecnica. Salvo che non sia abilitato ai sensi dell'art. 2, egli non può svolgere funzioni dirette di regolazione del traffico. Per la gestione operativa e per il coordinamento del personale abilitato durante la gara, il responsabile del servizio di scorta nomina, prima dell'inizio della manifestazione, un capo-scorta che deve essere munito di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 2.

2. Il responsabile del servizio di scorta tecnica prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, società o associazioni sportive di cui all'art. 1. Deve altresì verificare, prima della partenza della gara e, successivamente, durante lo tutto svolgimento della stessa, che siano osservate le norme del regolamento di gara e che siano state attuate, se richiesto, le opportune prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2 bis. Nelle competizioni ciclistiche di cui all'art. 7 bis, comma 1, che prevedono più percorsi di diversa estensione, il responsabile del servizio di scorta tecnica, prima dell'inizio del servizio, deve verificare che per ciascun percorso sia stato nominato almeno un Direttore di corsa o analoga figura per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che lo stesso sia costantemente in grado di comunicare con tutti i membri della scorta.

2 ter Il capo-scorta, conformemente alle direttive impartite dal responsabile del servizio di scorta, dispone il posizionamento e coordina l'attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolta dal personale di scorta abilitato, dagli addetti alle segnalazioni aggiuntive Il capo scorta esercita, inoltre, le funzioni di controllo indicate dal presente disciplinare che gli sono delegate, volta per volta, dal responsabile del servizio di scorta.

2 quater Il responsabile del servizio di scorta, con adeguato anticipo rispetto all'inizio della gara, deve rendere disponibile o consegnare al capo-scorta copia dell'autorizzazione allo svolgimento, delle ordinanze di sospensione della circolare di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed ogni altro documento utile all'attività di coordinamento operativo che compete a tale soggetto.

3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con sé l'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 o 3-bis.

Art. 11
Obblighi delle persone che effettuano la scorta

1. Tutte le persone che effettuano la scorta con veicoli devono essere costantemente in grado di comunicare con il responsabile del servizio di scorta tecnica o con il capo-scorta ovvero con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione.

2. *Il responsabile del servizio di scorta tecnica non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:*

a) i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di cui all'art. 5 siano presenti su ciascun veicolo correttamente installati e perfettamente funzionanti e

che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli articoli 6 e 6-bis siano presenti e perfettamente funzionanti;
b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonché quelle rilasciate dagli organi di polizia stradale, siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato;
c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione;
d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;
e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7. La copertura assicurativa specifica per l'attività di scorta può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che possono svolgere l'attività ai sensi dell'art. 1, che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.

3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, all'art. 7-bis, commi 1 e 2 e 7 ter previa comunicazione tempestiva della situazione all'organizzatore ed ad ogni direttore di corsa presente, se sono previsti più percorsi, il responsabile del servizio di scorta tecnica deve fare in modo che la scorta tecnica sia immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di assoluta necessità ed urgenza in cui la decisione di interruzione indicata non possa essere assunta dal responsabile del servizio di scorta tecnica, la competizione deve essere sospesa dall'organizzatore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all'immediata interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito proseguire il servizio, limitatamente all'effettuazione di un'attività di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, ***se questi, d'intesa con l'organizzatore, hanno accettato di continuare la circolazione*** nel pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attività competitiva su strada.

Art. 12
Modalità di svolgimento della scorta tecnica con veicoli

1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).

4. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b). In galleria ovvero in condizioni di scarsa visibilità, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.

6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica.. La paletta di segnalazione può essere utilizzata solo nell'ambito di operatività della sospensione temporanea della circolazione ed in ogni caso dopo il passaggio del veicolo che segnala l'inizio della gara e non oltre il veicolo che indica il fine gara. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.

Art. 12-bis
Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Tutte le persone che effettuano attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis devono essere costantemente in grado di comunicare con il responsabile del servizio di scorta tecnica, con il capo scorta, ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, devono comunicare al responsabile del servizio di scorta tecnica il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo dell'apparato radiomobile nonché le generalità complete ed il numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis.

2. Le persone che effettuano l'attività di segnalazione di cui al comma 1 devono:

a) comunicare al responsabile del servizio di scorta tecnica e al capo-scorta ovvero, in mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio;

b) concordare con il responsabile del servizio di scorta tecnica ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le modalità di segnalazione della sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettono sul tratto interdetto;

c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione.

3. Le persone di cui al comma 1 devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in modo che siano chiaramente e non equivocamente percepite dagli utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti stessi abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di sicurezza senza impegnare la carreggiata sulla quale vige la sospensione temporanea della circolazione.

4. Durante l'effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera c).

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla strada interessata dalla manifestazione da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a).

6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera b), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 giugno 2003, nei casi in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica abbia previsto la necessità della scorta di un organo di polizia stradale, lo stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, di una scorta tecnica che, qualora sia verificato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli organizzatori, che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese, delle società o delle associazioni autorizzate, può essere effettuata con veicoli nella disponibilità di chi organizza la manifestazione aventi i requisiti indicati nel presente disciplinare e con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di promozione sportiva riconosciuti.

2. Nei casi previsti dal comma 1 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.

3. Nei casi previsti dal comma 1 chi organizza la manifestazione deve altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività di scorta tecnica.

3 bis Le disposizioni dell'art. 1 comma 3 ter, entrano in vigore dal 1 gennaio 2020. Fino a quella data, il personale degli Enti di Promozione riconosciti dal CONI che esercita le funzioni equipollenti al direttore di corsa può assumere la funzione di responsabile del servizio di scorta di cui all'art. 10 anche senza essere munito di certificazione di idonea formazione rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana.

3 ter Le disposizioni dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, relative alle caratteristiche tecniche dei motoveicoli utilizzabili per la scorta tecnica, entrano in vigore dal 1 gennaio 2020.

3 quater. Fino al 1 gennaio 2020, i dispositivi di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d) e 6 bis, comma 1, lettera c), fermi restando gli altri requisiti richiesti, possono essere anche di colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995.

Allegato 1 al provvedimento 27.11.2002

MATERIE DELLE PROVE D'ESAME

a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
b) Definizioni stradali e di traffico.
c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.
d) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.
e) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
f) Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico.
g) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
h) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
i) Servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi.
l) Autorizzazione delle imprese, delle società o delle associazioni, obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle persone e dei veicoli per le scorte tecniche.
m) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
n) Modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.
o) Responsabilità civile verso terzi.
p) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.

Allegato 1-bis al provvedimento 27.11.2002

MODALITÀ E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 3-BIS

a) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni;
b) segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico;
c) servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi;
d) regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva;
e) obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare le scorte tecniche a gare ciclistiche;
f) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di segnalazione;
g) modalità di svolgimento dei servizi di segnalazione;
h) impiego degli apparati radio per i collegamenti.

Il corso di formazione deve avere durata minima di 8 ore.

Dell'inizio del corso, dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio almeno quindici giorni prima.

L'esame deve svolgersi davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile della Federazione ciclistica italiana o dell'Ente di promozione sportiva che ha organizzato il corso di formazione.

L'esame deve essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice e conservati dalla società ovvero dall'Associazione o ente di promozione che ha organizzato il corso per almeno cinque anni.

Allegato 2 al provvedimento 27.11.2002

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. .....; nato a .....; il .....; dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data - Timbro della Repubblica

Firma

Il Dirigente del Compartimento di Polizia stradale

Allegato 2-bis al provvedimento 27.11.2002

ATTESTATO DI ABILITAZIONE
Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. ..... nato a ..... il..... dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche, ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data .....

(Timbro della Repubblica)

Firma .....

(Il dirigente del compartimento di Polizia stradale)

Allegato 3 al provvedimento 27.11.2002

Allegato 4 al provvedimento 27.11.2002

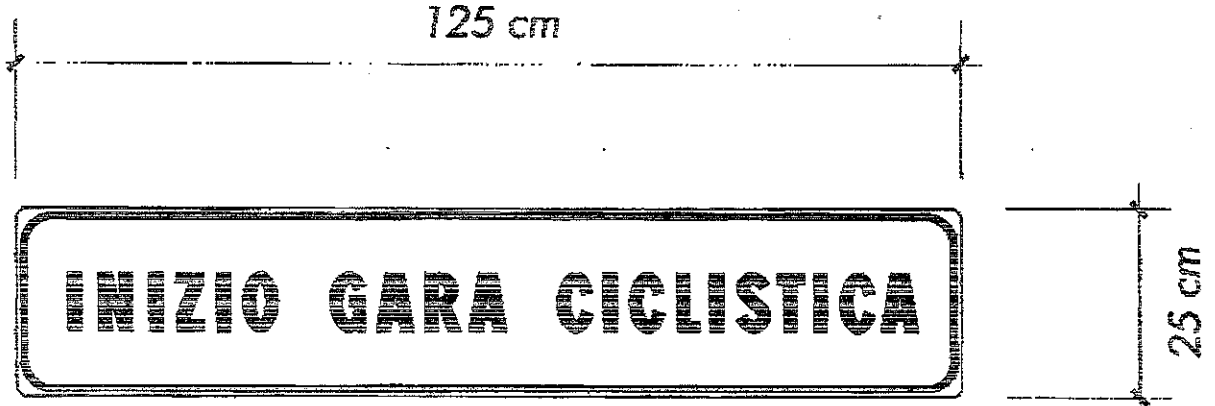
125 cm
INIZIO GARA CICLISTICA
25 cm

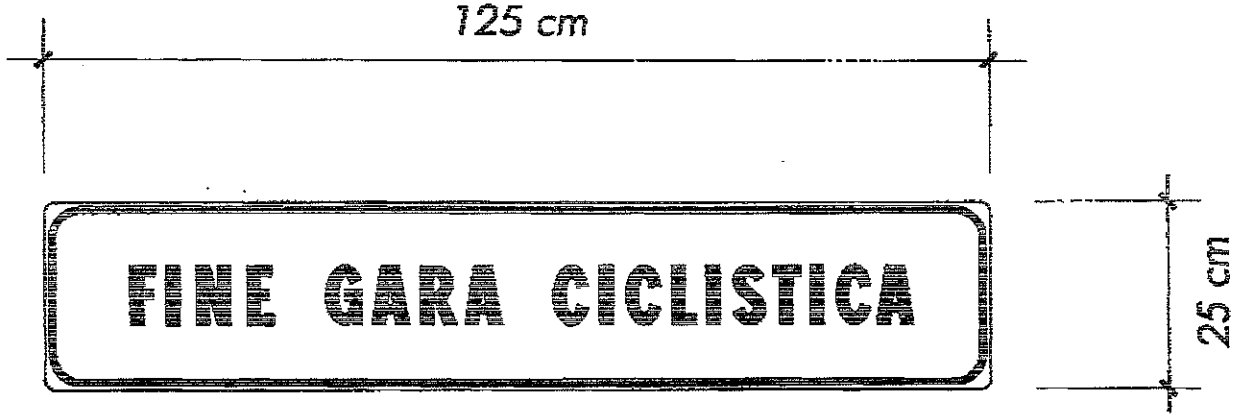
125 cm
FINE GARA CICLISTICA
25 cm

PALETTA DI SEGNALAZIONE

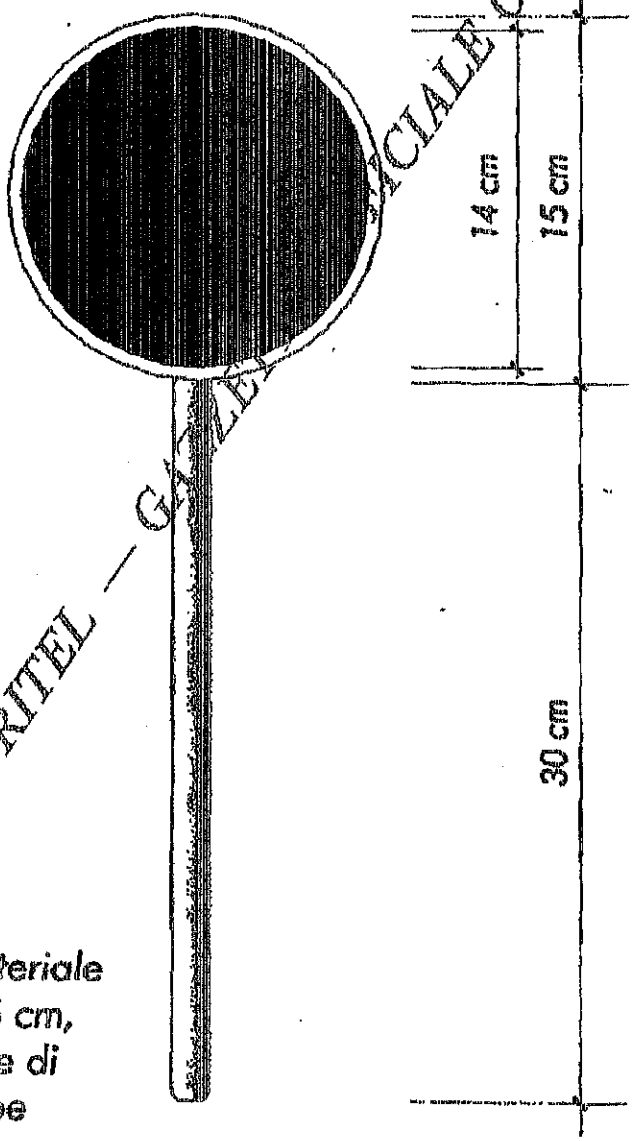

Caratteristiche:
-disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
-manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

03A08978

Allegato 2 alla circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

N. .....

IL PREFETTO

- Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il provvedimento prot. n. ..... del ..... con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata ..... organizzata dal ..... per il giorno ..... con inizio alle ore .....;
- Visti il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ..... ricadenti nel territorio dei comuni di .....;
- Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la sospensione (o la limitazione) del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno ..... per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti (ovvero a minuti .....[1]) calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche

---

[1] Indicare previsioni di tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per gare che prevedono un numero di partecipanti superiore a 200. In questi casi deve essere previsto l'impiego degli Addetti ai servizi di Segnalazione Aggiuntiva (ASA) previsti dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione. Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

....., lì .....

Il Prefetto .....

- Alla Questura di .....
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di .....
- Alla Sezione Polizia stradale di .....
- Ai Sigg. Sindaci di .....
- Al Sig. Presidente della Provincia di .....
- Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N.A.S. di .....
- (Altri responsabili Enti proprietari delle strade)
- *e, per conoscenza,*
- (Agli Organizzatori della gara)